

PAOLO BIANCHI

LA VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA  
DI UN VERO CONSENSO  
NELL'AMMISSIONE AL MATRIMONIO

1. Prima delimitazione dell'argomento: la «verità» o «autenticità» del consenso. — 2. Ulteriore delimitazione dell'argomento: la valutazione in sede di ammissione al matrimonio. — 3. L'*examen sponsorum* e la sua *ratio* profonda. — 4. Alcuni atteggiamenti funzionali alla buona conduzione dell'*examen sponsorum*. — 4.1. La cura per un vero dialogo. — 4.2. Mettere la persona in condizione di potersi esprimere liberamente e sinceramente. — 4.3. Sottolineare esplicitamente la serietà dell'esame. — 4.4. Condurre il colloquio con atteggiamento «maieutico». — 4.5. Calibrare con oculatezza le reazioni di fronte ai passaggi critici. — 4.6. Prestare attenzione ad alcune possibili spie (o indizi) di non verità o autenticità del consenso. — 5. Conclusioni.

1. *Prima delimitazione dell'argomento: la «verità» o «autenticità» del consenso.*

Appare piuttosto chiaro — anche a partire dalla considerazione empirica che nel piano di lavoro di questo convegno c'è una specifica relazione dedicata a quel tema <sup>(1)</sup> — che la «verità» o «autenticità» di cui occorre occuparsi nella relazione a me assegnata non intende far riferimento al complesso problema della capacità psichica alle nozze, nelle varie modalità secondo cui essa è normativamente recensita al can. 1095.

Se il concetto di «verità» intende esprimere il rapporto di corrispondenza fra la dimensione spirituale della persona (*in primis* l'intelletto, ma non solo esso) e la realtà oggettiva, il termine «autenticità», che deriva dal greco αὐτός, intende indicare la riferibilità al

---

<sup>(1)</sup> Quella del Decano della Rota Spagnola, mons. Feliciano Gil de las Heras, dal titolo *La valutazione della capacità per sposarsi nell'ammissione al matrimonio*.

soggetto di una determinata realtà o azione. Nel nostro caso, tale riferibilità è da intendersi come volontaria; ed essendo poi essa riferita al consenso, va ancor più precisamente intesa come la corrispondenza (all'interno di quella realtà allo stesso tempo semplice e complessa che il consenso matrimoniale è) fra ciò che viene dichiarato (si potrebbe dire il consenso in quanto segno) e ciò che esso rappresenta invece nella sostanza.

Cosa viene dichiarato con il consenso? Meglio ancora: quale sostanza esso dovrebbe realizzare? Precisamente quanto il Codice esprime nel can. 1057 § 2: il *sese mutuo trad[ere] et accip[ere] ad constituendum matrimonium*. Ossia il dono di sé all'altra persona, dono libero e incondizionato, dono coniugale che si specifica come tale nel farsi carico dei doveri della condizione matrimoniale e nel riconoscimento, in capo all'altra parte, dei diritti propri di quella condizione.

Cosa si oppone a questa sostanza? Quali sono, si potrebbe dire, i *vitia opposita* a questa disposizione di fondo della propria esistenza, a questa «virtù» coniugale che il consenso intende esprimere? La costrizione, in primo luogo, ossia la mancanza di libertà direttamente causata da parte di un terzo, cui si può assimilare quella indiretta mancanza di libertà<sup>(2)</sup> derivante da un errore di fatto, sostanziale<sup>(3)</sup> o accidentale ma causato dolosamente. La condizione, in secondo luogo, che rende meno puro, appunto non incondizionato quel dono, allontanando il consenso dal significato che esso dovrebbe integrare, soprattutto nel matrimonio sacramento che ha come suo *princeps analogatum* la donazione di Cristo alla Chiesa. E, infine, la non donazione o la donazione imperfetta, la falsificazione del segno nuziale, come viene da alcuni autori denominata<sup>(4)</sup>: ossia la divergenza volontaria fra dichiarato e voluto, altrimenti detta «simula-

(2) Mancanza indiretta di libertà, in quanto la libertà è in funzione della conoscenza e una conoscenza gravemente difforme dalla realtà incide sull'esercizio della libertà.

(3) Quello previsto dal can. 1097 § 1, che è un errore per così dire oggettivamente sostanziale; ma anche quello previsto dal can. 1097 § 2, che è soggettivamente sostanziale. Infatti, esso verte su di una qualità della persona (quindi, per sé, dovrebbe dar vita a un errore solo accidentale), ma che è stata posta dal contraente quale elemento essenziale della sua volontà negoziale, per il fatto di averla intesa *directe et principaliter*.

(4) È l'espressione molto pregnante che viene ad esempio utilizzata nelle sue opere dal prof. PEDRO-JUAN VILADRICH. Ad esempio, *El consentimiento matrimonial. Técnicas de calificación y exégesis de las causas canónicas de nulidad (cc. 1095 a 1107 CIC)*, Pamplona, 1998, capitolo III, pagg. 189 e seguenti.

zione» del consenso oppure «esclusione» del consenso medesimo o di qualche finalità o proprietà essenziale dell'istituto matrimoniale.

Sono i difetti o i vizi del consenso che la normativa vigente regola ai cann. 1096-1099.1101-1103. Il consenso che ne è affetto non è autentico, nel senso sopra illustrato.

## 2. *Ulteriore delimitazione dell'argomento: la valutazione in sede di ammissione al matrimonio.*

Lo scopo di queste giornate di studio è la prevenzione della nullità del matrimonio. È uno scopo giusto e opportuno: perché la nullità di un atto giuridico, e così rilevante come il matrimonio, è un male, non già un bene<sup>(5)</sup>. E i mali sono da evitare mentre è il bene a dover essere ricercato.

È abbastanza chiaro che la prevenzione di cui ci si deve occupare in questa sede è quella che si potrebbe denominare prevenzione prossima o immediata<sup>(6)</sup>. Sicuramente (ed è probabilmente ancora più importante e determinante) esiste una prevenzione remota della nullità del matrimonio, che si identifica con la cosiddetta preparazione remota al matrimonio: ossia con la formazione cristiana delle persone e con l'accompagnamento vocazionale delle stesse fino alla scelta, per quelle che vi sono chiamate, dello stato matrimoniale. Tale preparazione remota, però, sfugge per molti versi alla determinazione del diritto: questo la può sì prescrivere, come fa il Codice al n. 1 del can. 1063 e al can. 1064, ma esula dalla sua competenza determinarne analiticamente e svilupparne i contenuti. Nella preven-

---

<sup>(5)</sup> Talvolta, nella prassi pastorale, oppure meditando sull'orientamento giurisprudenziale di certi tribunali, sembra che la nullità del matrimonio sia un bene: ossia l'obiettivo, da ricercare con interpretazioni estensive delle norme canoniche, onde dare a un determinato fedele la via d'uscita da una situazione sfavorevole e la possibilità, come si suol dire, di rifarsi una vita. In realtà e in sé la nullità di un matrimonio è un male, soprattutto in ipotesi come quelle prese in considerazione in questo contributo: in quanto essa è correlata a una violenza, a un errore, a una riserva nel donarsi, a un inganno, alla slealtà nel dichiarare di assumersi degli impegni. Cose tutte che non sembrano proprio essere dei beni. Che dall'accertamento dell'eventuale nullità del matrimonio discenda la possibilità per il fedele di liberarsi da una situazione esistenzialmente sfavorevole è una conseguenza che non può comunque mutare la qualificazione del fatto giuridico che la produce.

<sup>(6)</sup> Usando, per analogia, la distinzione utilizzata da *Familiaris consortio*, 66 a proposito della preparazione al matrimonio: remota, prossima, immediata.

zione invece prossima o immediata vi sono degli aspetti che più direttamente hanno un rilievo canonico.

Nel titolo specifico assegnato alla mia relazione, si parla poi di « valutazione » della verità del consenso nel contesto della « ammissione » al matrimonio. Tale indicazione consente una determinazione ancora più precisa del mio lavoro, che non può che concentrarsi sul momento oggettivamente centrale di questa valutazione in vista della ammissione alle nozze, ossia sull'*examen sponsorum* di cui al can. 1067.

### 3. *L'examen sponsorum e la sua ratio profunda.*

Sul tema dell'esame degli sposi o dei fidanzati ho già avuto modo di scrivere in alcune occasioni<sup>(7)</sup>. Naturalmente non intendo riprendere qui materialmente quanto in quei contributi ho indicato e mi permetto di rinviare alla loro lettura. Nel più completo di essi, l'ultimo, ho anche cercato di fare un'analisi dello schema di verbale di detto esame<sup>(8)</sup>, commentando una per una le domande di cui esso si compone, in modo da mettere in condizione chi deve condurre tale esame di poterlo svolgere nel modo più accurato possibile. Riporrò qui certamente qualche idea, ma inserita e adattata al contesto prossimo del presente lavoro.

Quanto alla funzione, allo scopo, alla *ratio* di tale esame credo che si debba distinguere fra un livello immediato e uno invece più profondo secondo cui può essere riguardato questo importante colloquio pastorale.

Il livello più immediato e funzionale è facilmente identificabile: scopo dell'esame è verificare che *nihil eius* [cioè del matrimonio] *validae ac licitae celebrationi obsistere*, come prescrive il can. 1066, soprattutto sul fronte dello stato libero, dell'integrità del consenso, dell'assenza di impedimenti.

Il livello più profondo, che spiega l'affidamento a un dialogo pastorale<sup>(9)</sup> del momento centrale della procedura di ammissione al

---

<sup>(7)</sup> Cf gli articoli *La preparazione al matrimonio, oggi, in Italia*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 1 (1988), 79-94, ma in particolare alle pagg. 86-87; *Nullità del matrimonio e difetti nella sua preparazione*, ibid., 126-132, in particolare le pagg. 129-132; e, infine, *L'esame dei fidanzati: disciplina e problemi*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 15 (2002) 354-394.

<sup>(8)</sup> Almeno, di quello in uso in Italia.

<sup>(9)</sup> Senza tuttavia trascurare altri mezzi di prova, quali quelli documentali consi-

matrimonio, è la fiducia che l'ordinamento canonico ripone nella ragione e nella responsabilità personali, nonché nel metodo del dialogo; valori che giustificano ma anche che obbligano a un approfondimento e a un chiarimento interpersonali. È nel dialogo fra il pastore d'anime e il fedele che si giunge a quel discernimento così importante che è l'ammissione al matrimonio; un giudizio che oltre ad aspetti spirituali e vocazionali ha anche una dimensione propriamente canonica. Da questa caratteristica di fondo dell'esame dei fidanzati, deriva a mio giudizio l'indicazione di alcuni atteggiamenti secondo i quali esso deve essere condotto. Si tratta di atteggiamenti che, se coltivati con intelligenza, possono davvero essere utili a consentire quella verifica dell'autenticità del consenso funzionale a prevenire, per quanto possibile, delle nullità matrimoniali.

#### 4. *Alcuni atteggiamenti funzionali alla buona conduzione dell'examen sponsorum.*

Se l'esame di fidanzati è il momento chiave della verifica previa all'ammissione al matrimonio, fondato sulla presupposizione della lealtà e della consapevole responsabilità delle persone che vi sono coinvolte, gli atteggiamenti che lo debbono informare possono essere identificati come i seguenti.

##### 4.1. *La cura per un vero dialogo.*

Il dialogo è un confronto fra interlocutori che, a partire dalla loro identità, confrontano appunto le loro idee e le rispettive posizioni. Si tratta di un processo interpersonale, dove i protagonisti devono cercare di esprimersi nel modo più intelligibile all'altro e pure cercare di comprendere il pensiero dell'altro: è un confronto di idee, di posizioni, di punti di vista. Non già per una curiosità fine a se stessa, ma per accedere insieme a un grado superiore di conoscenza della verità e di conseguente adesione ad essa, anche quando il dialogo sia dialettico o comporti l'abbandono o una revisione della propria posizione di partenza.

---

stenti nelle certificazioni da esibire; oppure quelli testimoniali sia come uno dei mezzi di accertamento dello stato libero, sia come una delle possibili conseguenze delle pubblicazioni.

Normalmente un dialogo procede sulla base di domande e di risposte. Per questo, è molto importante che nel corso del dialogo di verifica per l'ammissione alle nozze siano effettivamente poste delle domande e che esse siano chiare, ossia identificabili come tali e adattate alla capacità di comprensione dell'interlocutore, dal quale si sollecita una risposta. Se la domanda non è chiara e se l'interrogato non è messo in condizione di esprimersi su quanto corrisponde alle sue più profonde intenzioni, non si avrà un dialogo, bensì un monologo dell'esaminatore, che finirà per ritenere e annotare nel verbale dell'esame — in qualità di risposte — quanto è invece solo la proiezione di cosa egli immagina l'interrogato voglia o debba dire. Chi conduce l'esame dovrà quindi avere la pazienza di spiegare mano a mano all'interlocutore gli argomenti sui quali verte la verifica, nonché di dargli tempo per comprendere quanto gli viene chiesto e per formulare in modo effettivo una sua risposta personale.

Dedicazione di tempo, disponibilità all'ascolto, sforzo di comprendere il pensiero dell'altro e di giungere a una conclusione dei punti affrontati che rispecchi la posizione effettiva del nubendo: sono condizioni perché il dialogo sia reale.

#### 4.2. *Mettere la persona in condizione di potersi esprimere liberamente e sinceramente.*

Oltre al tempo, alla chiarezza nella posizione delle questioni da affrontare e all'ascolto, una condizione importante per la verifica dell'emittendo consenso è che la persona sia invogliata ad esprimersi liberamente e con piena sincerità. Un atteggiamento sbagliato — ad esempio eccessivamente aggressivo o inquisitivo — potrebbe essere controproducente: spingendo a chiudersi ancor più in se stesso chi si accosta prevenuto a quel colloquio, oppure spaventando e costringendo in una posizione difensiva chi vi si accosta con un iniziale atteggiamento di apertura.

Due condizioni sembrano opportune per mettere la persona a proprio agio.

In primo luogo un atteggiamento di cordialità. Si badi bene, però, che la cordialità è tutt'altra cosa rispetto alla banalità o alla faciloneria. La cordialità è il lasciare intuire che quanto si sta facendo e la stessa persona dell'altro stanno appunto « a cuore », ossia vengono considerati come importanti, con rispetto e con serietà. La banalità, al contrario, è la superficialità, il non prendere sul serio le cose e le persone, il fare male e senza profondità il proprio dovere, pur sotto

una patina di bonomia e di simpatia. In un certo senso, si potrebbe dire che la banalità è la parodia, la caricatura della cordialità. Cordialità è educazione, simpatia, rispetto, ma anche diligenza e senso dell'importanza di ciò che si sta facendo. Ridurre a « formalità », oppure presentare come necessità « burocratica » l'esame dei fidanzati, pensando che ciò lo renda più accettabile all'interlocutore — o, peggio, che renda più accetto chi lo propone — è banalità, non è mettere a proprio agio la persona.

In secondo luogo, condizione per mettere la persona in situazione di potersi esprimere liberamente è condurre il dialogo in modo separato, ossia individualmente con ciascuno dei due nubendi. Ribadisco in merito quanto già scritto altrove: « Procedere diversamente significa travisare completamente il senso del colloquio e, soprattutto, far venir meno la possibilità di esprimersi con libertà su questioni delicate: ad esempio circa il grado di spontaneità del proprio accesso al matrimonio, circa eventuali perplessità verso i suoi contenuti o verso l'altra parte, circa il timore che quest'ultima possa aver taciuto qualcosa di importante per giungere alle nozze. Sembra evidente come la presenza dell'altro possa condizionare in modo assai rilevante la libertà di espressione. Né appare meritevole di attenzione l'argomento, piuttosto ingenuo, che i fidanzati a quel punto non avrebbero nulla da nascondersi. Tale argomento, peraltro solo parzialmente vero<sup>(10)</sup>, non può condurre a ignorare che nella realtà si verificano condizionamenti reciproci e ambientali; oppure che possono esservi fatti o anche solo dubbi e perplessità che si ha vergogna a rivelare persino di fronte al futuro coniuge: togliere la possibilità di manifestarsi con una persona come il parroco che — tenuta al segreto — possa consigliare, chiarire ed eventualmente aiutare appare un'omissione gravemente imprudente. Del resto, in ogni altra occasione (e anche, se vogliono, con la presenza del sacerdote), i fidanzati hanno tutto l'agio di confrontarsi liberamente sul loro passato, sulle loro idee e progetti, sui punti non chiari o di non accordo fra loro. Che ci sia però un momento istituzionalizzato in cui hanno la possibilità di farlo individualmente con il rappresentante ufficiale della

---

(10) Nel senso che c'è un limite alla manifestazione di sé nei confronti dei terzi, fosse anche la persona del futuro coniuge. Naturalmente, laddove si tratti di materie che non possano influire sullo sviluppo della vita coniugale, in merito alle quali sussiste un dovere di lealtà e di franchezza.

comunità ecclesiale che li deve ammettere alle nozze, sembra piuttosto ragionevole»<sup>(11)</sup>.

Il mettere la persona in condizione di potersi esprimere liberamente attraverso i due atteggiamenti detti — cordialità e l'essere ascoltata da sola — è un'attenzione importante per rendere più genuina, sincera, e quindi anche più efficace la verifica dell'autenticità del consenso.

#### 4.3. *Sottolineare esplicitamente la serietà dell'esame.*

Segno di rispetto per la persona, ma anche attenzione funzionale al migliore svolgimento del colloquio pastorale di verifica dell'autenticità del consenso è aiutare l'interessato non solo a sentirsi a proprio agio e a potersi esprimere liberamente, ma anche a cogliere l'importanza dell'atto che si sta per compiere. Se il soggetto viene avvertito del rilievo personale e giuridico del colloquio di ammissione al matrimonio, è pure posto in condizione di parteciparvi con maggiori consapevolezza e serietà. Se il presupposto di partenza è la presunzione della buona fede, della lealtà e della responsabilità del nubendo, tutto ciò che può per così dire portare all'atto tali potenzialità, tali disposizioni, è pure presupposto dello svolgimento efficace del dialogo di discernimento.

Tre adempimenti sono importanti per sottolineare la serietà dell'esame dei fidanzati.

In primo luogo, la formale verifica della loro identità<sup>(12)</sup>. Oltre all'ovvia funzione pratica di assicurarsi dell'identità del dichiarante, tale verifica può aiutare il soggetto a rendersi conto che si tratta di un atto ufficiale, importante, nel quale la sua persona e la sua responsabilità sono coinvolte in modo formale e pubblico, tanto da dover accertare che proprio di lui e non di altri si tratti.

In secondo luogo, può essere assai opportuna una breve spiegazione del contenuto e della funzione dell'esame. Se la persona è informata chiaramente di cosa si va a fare, si sente trattata con chiarezza e rispetto ed è facilitata a porsi in una posizione di collaborazione e di sintonia. Per esperienza personale — seppure in altra sede,

(11) P. BIANCHI, *L'esame dei fidanzati...*, 360-361.

(12) Naturalmente se questa già non constasse con sicurezza a chi conduce l'esame, cosa che comunque è bene ugualmente annotare sul verbale dell'esame, come ad esempio suggerito sui moduli in uso in Italia.



quella giudiziaria — mi sono accorto di quanto sia importante anteporre alla deposizione delle parti o dei testimoni una breve illustrazione circa il significato e le modalità della stessa. Essa aiuta il soggetto a superare un senso istintivo di difesa e a disporsi a dare un contributo più mirato all'interrogatorio, concentrandosi su ciò che è essenziale e non divagando su ciò che è, almeno in quella sede, inutile.

In terzo luogo, sottolinea l'importanza dell'esame il deferimento del giuramento. Anch'esso, perché non si riduca a un rito vuoto di significato, deve essere spiegato per ciò che esso è: ossia la *invocatio Nominis divini in testem veritatis* <sup>(13)</sup>. Così introdotto, il giuramento rende avvertito l'interessato che il colloquio cui si sottopone è di particolare rilievo non solo giuridico ed esistenziale, ma anche religioso. In ogni caso — in analogia con le norme processuali — deve essere richiamato alla persona il dovere di dire la verità; nel caso di rifiuto del giuramento, il nubendo *iniuratus audiatur*, ma facendo annotazione sul verbale del colloquio del rifiuto di giurare <sup>(14)</sup>.

Questi preliminari, vissuti con serietà, aiutano a vivere meglio la verifica dell'autenticità del consenso.

#### 4.4. *Condurre il colloquio con atteggiamento «maieutico».*

Tale indicazione, come si può facilmente intuire, vuole indicare la paziente opera di chi conduce il colloquio di verifica nell'aiutare la persona interrogata a esprimere sinceramente i propri punti di vista e le proprie decisioni in ordine al contraendo matrimonio. In una parola, a esprimere «veramente» e «autenticamente» quali sono i contenuti della sua volontà e del suo progetto matrimoniali.

Non sempre ciò avviene subito e spontaneamente. Timidezza, senso di soggezione verso l'interrogante, paura di dire qualcosa di «sbagliato», limiti psicologici e/o culturali possono rendere meno immediata e precisa l'espressione, oppure indurre la persona a rifugiarsi in formule stereotipe e convenzionali. Chi interroga, dovrà quindi cercare di intuire la condizione psicologica e culturale di chi risponde, aiutando altresì ad andare al di là dei luoghi comuni, della superficie, per far emergere quello che è il vero sentire della persona. Un esempio, in riferimento a uno dei punti più delicati di

<sup>(13)</sup> Can. 1199 § 1.

<sup>(14)</sup> Cf. i cann. 1532, 1562 e 1568.

verifica del consenso: quello della disponibilità all'accoglienza della prole e del rispetto del diritto del coniuge a porre atti intimi da cui la prole possa venire. Se il nubendo sottoposto al colloquio di verifica avesse a dichiarare che «alla prole (al momento) non ci penso», l'interrogante non potrebbe esimersi dall'approfondire adeguatamente quei concetti. Quel «non pensarci» è una mancanza di desiderio, è il pensarla sì ma per più avanti, è il non aver preso alcuna decisione, è l'averne presa una contraria? E in cosa consiste quel «momento» nel quale non si pensa alla prole: ha esso una durata e quale? È legato a qualche circostanza, fatto, preoccupazione? È chiaro che solo un simile atteggiamento maieutico può portare all'approfondimento di quale sia l'autentica volontà matrimoniale della persona.

Occorre non dimenticare che la verifica dell'autenticità del consenso deve portare la persona a esprimere il proprio progetto nuziale e non solo delle opinioni generiche. Quindi, ogni quesito, capitolo o argomento dell'esame dei fidanzati dovrà condurre a chiarire e a registrare sul verbale dell'esame una conclusione: in altre parole, dovrà far «partorire» al soggetto (per questo si è insistito sulla metafora maieutica) quale sia la sua disposizione verso i contenuti del matrimonio.

Tale atteggiamento di aiuto e rispetto dovrà inoltre trovare riscontro nelle modalità di verbalizzazione delle risposte della persona sottoposta ad esame, una volta che si sia appunto giunti a una conclusione circa le sue intenzioni matrimoniali. Una verbalizzazione cioè, che risenta di un minimo di fedeltà rispetto a quanto il soggetto ha detto e di come sia giunto a dirlo. Anche in questo caso, può soccorrere l'analogia con la norma processuale che detta le modalità di verbalizzazione degli interrogatori di parti e testi<sup>(15)</sup>.

#### 4.5. *Calibrare con oculatezza le reazioni di fronte ai passaggi critici.*

Con l'espressione «passaggi critici» si intende l'emersione, nel corso del colloquio di verifica, di fenomeni come: dichiarazioni eterodosse, per esempio circa la caratteristica dell'indissolubilità o il do-

---

(15) Cf. il can. 1567 § 1, in particolare dove indica che la verbalizzazione «*referre debet ipsa editi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt*».

vere della fedeltà nel matrimonio; oppure la denuncia di una pressione, cui il soggetto si senta sottoposto; oppure ancora la manifestazione di un dubbio verso l'altra persona o la confessione di averle tenuto nascosto qualche cosa di importante in ordine al matrimonio e in vista di esso. Tali fenomeni non rappresentano necessariamente motivi di nullità del matrimonio stesso, ma possono anche integrarli, oppure anche solo costituire la base di fatto sulla quale una ragione di invalidità del patto può svilupparsi. Pertanto, di fronte a simili eventualità, l'esaminatore si deve muovere con grande cautela e prudenza. Penso sia possibile suggerire i seguenti passaggi nel comportamento da tenere.

Il *primo passaggio* è quello di capire a fondo, nel dialogo con il diretto interessato la situazione. Per sviluppare gli esempi proposti: cercare di verificare se le concezioni eterodosse influiscano o meno sulla volontà matrimoniale e se non sia possibile giungere a una loro modifica; indagare da chi vengano le denunciate pressioni e se esse siano determinanti nell'accedere al matrimonio; se ai dubbi nei confronti dell'altra persona sia stata legata qualche riserva o condizione e se tutti questi fatti — ossia dubbi, eventuali riserve o condizioni — non possano essere chiariti e rimossi; cosa sia stato taciuto e perché e se non sia possibile un chiarimento in merito con l'altra parte.

Questo passaggio è di estrema importanza, in quanto la « diagnosi » più precisa possibile della situazione consente di evidenziare e di praticare la « terapia » ad essa pertinente. Non si dovrà quindi risparmiare tempo e intelligenza per cercare di giungere a una comprensione realistica della posizione del nubendo. Ogni atteggiamento di sottovalutazione o di nascondimento del problema è da considerarsi riprovevole e pastoralmente sbagliato.

Il *secondo passaggio* è quello di prospettare la reazione adeguata a uno dei tre esiti possibili dello sforzo di comprensione e di formulazione della « diagnosi » sul caso. Esiti e risposte mi paiono possano essere i seguenti tre:

a) Uno dei possibili esiti può essere quello di un chiarimento favorevole alla sussistenza di un consenso integro e autentico. Ad esempio, il soggetto può spiegare di essere sì favorevole all'esistenza di una legge civile istitutiva del divorzio per ragioni di libertà di coscienza, ma di intendere contrarre nel proprio caso un matrimonio indissolubile. Oppure di sentire sì un'aspettativa dell'ambiente verso le sue nozze, ma di sposarsi comunque liberamente essendo in condizione di poter decidere, se volesse, il contrario. E così via. In tale

caso, la soluzione pertinente è quella di procedere all'ammissione al matrimonio e al completamento della preparazione relativa.

b) Un secondo esito possibile è invece quello di un chiarimento sfavorevole all'ammissione al matrimonio, ad esempio perché il soggetto non è disponibile a modificare una vera volontà contraria all'istituto; oppure non accede alla manifestazione all'altra parte di un aspetto, finora celato, della propria personalità e di rilievo per il consorzio di vita coniugale. In tale caso, la soluzione pertinente è quella di negare l'ammissione al matrimonio e interrompere la prosecuzione della preparazione ad esso. Di ciò andrà sicuramente informata l'altra parte, mentre invece è piuttosto dubbio se le si debbano comunicare analiticamente anche i motivi della decisione pastorale. Laddove norme particolari vincolino l'esame dei fidanzati al segreto d'ufficio, si dovrebbe negare la titolarità dell'altro interessato a conoscere i contenuti dell'esame della comparte<sup>(16)</sup>, almeno dal punto di vista di una contestazione o verifica immediata da parte di chi detto esame conduce, ossia il parroco o un suo delegato. Certo, però, lo si dovrà informare che la decisione pastorale di non ammissione alle nozze dipende da quanto dichiarato dall'altro nubendo in sede di verifica dell'autenticità del consenso.

Tale decisione di non ammettere al matrimonio va considerata alla stregua di un atto amministrativo singolare, ricorribile ai sensi dei cann. 1732 e seguenti. L'ipotesi del tutto normale sarà quella del ricorso al vescovo diocesano contro la decisione del parroco di non ammettere alle nozze.

c) Il terzo esito possibile è quello della perplessità: nel senso che non si è ancora in condizione di assumere una decisione. E ciò: o poiché sussiste uno spazio di ripensamento che deve essere utilizzato, oppure perché c'è la necessità di acquisire delle informazioni che allo stato difettano<sup>(17)</sup> e che alla decisione sono preliminarmente necessarie. In tal caso, la soluzione da praticare è quella della sospensione di ogni decisione in merito all'ammissione al matrimonio. Tale sospensione può però per così dire avere un duplice sviluppo, una duplice modalità.

---

<sup>(16)</sup> Cf. quanto scritto, con riferimento alla normativa particolare italiana, in P. BIANCHI, *L'esame dei fidanzati...*, 365-366.

<sup>(17)</sup> Ad esempio, l'esistenza di tecniche riproduttive sicure dal contagio e moralmente praticabili per due soggetti uno dei quali sia sieropositivo al virus HIV.

Il primo sviluppo è quello di stabilire per i fidanzati un periodo di ripensamento, dopo averli avvisati che, in sede di esame, è emerso qualcosa appunto meritevole di ripensamento e rimeditazione e invitando chi dei due ha qualcosa da chiarire a confrontarsi sinceramente con l'altro. Alla ripresa dei contatti in vista dell'ammissione al matrimonio, in colloqui sia separati sia congiunti, il parroco dovrà cercare di rendersi conto se il confronto fra i due interessati ci sia effettivamente stato e se il chiarimento eventualmente dichiarato sia sincero o non invece solo strumentale.

Il secondo possibile sviluppo è quello di deferire il caso all'ordinario, soprattutto laddove occorrono o un potere di indagine più sviluppato, oppure delle conoscenze non facilmente acquisibili a livello parrocchiale, oppure ancora dove si prospetti l'eventualità dell'applicazione del can. 1077, ossia del divieto, in quel caso particolare, di celebrazione delle nozze *gravi de causa eaque perdurante*.

Il *terzo passaggio*, è quello infine di curare che, nel fascicolo di preparazione al matrimonio, rimangano delle accurate note in merito a come il caso critico è emerso, è stato affrontato e si è concluso. Tale accortezza è di utilità indubitabile, sia per l'immediato che per il futuro. Per l'immediato perché, laddove ad esempio la pratica matrimoniale debba essere ripresa dopo un periodo di sospensione e di riflessione, chi la dovrà condurre a termine abbia un quadro chiaro della situazione, ossia dei problemi pendenti che debbono essere sviscerati e risolti. Per il futuro, invece, nel senso che le note relative ai problemi insorti e al loro superamento potranno essere determinanti laddove la verifica dell'autenticità del consenso abbia fallito e sia stato effettivamente celebrato un matrimonio invalido. Le note allegate al fascicolo prematrimoniale possono essere infatti in alcuni casi determinanti per la soluzione della causa di accertamento della nullità<sup>(18)</sup>, supplendo magari una prova *aliunde* debole. È appena da

---

<sup>(18)</sup> Ricordo, in merito, un caso emblematico: si ipotizzava un'esclusione della prole da parte di un uomo pessimista e cresciuto in istituti in quanto orfano. Detto uomo, convenuto in causa, non prese parte al processo. Mancava quindi la sua cosiddetta *confessio iudicialis*. Mancava però anche quella *extraiudicialis*. Il soggetto infatti, caratterialmente molto chiuso, non aveva amicizie né si era mai confidato con alcuno circa le sue intenzioni matrimoniali. Restava solo la parola dell'attrice e la *causa simulandi* accennata. Un po' poco per raggiungere la prova piena e la certezza morale. La donna, però, nella sua deposizione ricordò di aver segnalato al parroco le intenzioni sfavorevoli del fidanzato in merito alla prole. Acquisito agli atti il fascicolo prematrimo-

aggiungere che anche a proposito delle note appena dette sarà da garantire — al di là degli usi legittimi cui si è accennato — il segreto e l'adeguata custodia assieme agli altri documenti che costituiscono il fascicolo o posizione matrimoniale degli interessati.

4.6. *Prestare attenzione ad alcune possibili spie (o indizi) di non verità o autenticità del consenso.*

Al di là di specifici passaggi critici che possano emergere in un caso particolare, vi sono, in ogni situazione sociale e culturale, degli specifici punti deboli relativamente al modo di intendere e di vivere il matrimonio che debbono essere tenuti particolarmente presenti. Nel nostro contesto culturale, essi ruotano essenzialmente attorno alle finalità e alle caratteristiche del matrimonio. Specialmente: l'apertura alla prole, il principio dell'indissolubilità, il dovere della fedeltà, la dimensione sacramentale. Quanto all'altra caratteristica e all'altra finalità del matrimonio — ossia l'unità e l'ordinazione *ad bonum coniugum* — la situazione appare diversa: ipotizzare un'esclusione dell'unità del matrimonio, nel senso dell'intenzione di attuare una poligamia simultanea, è piuttosto al di fuori del nostro orizzonte culturale<sup>(19)</sup>; relativamente al *bonum coniugum*, poi, tralasciando in questa sede la difficile questione di dare a tale espressione un contenuto giuridico praticabile<sup>(20)</sup>, si deve dire che esso è assai più frequentemente

---

niale, risultò che nel verbale dell'interrogatorio dell'attrice era annotata la detta segnalazione; e anche — da appunti di lui — che il parroco aveva approfondito piuttosto accuratamente la questione con il convenuto, il quale aveva però protestato la sua accettazione dell'idea canonica del matrimonio, ordinazione alla prole compresa. Di fronte a tali dichiarazioni, il parroco aveva proceduto alla celebrazione ma — anche perché non del tutto convinto delle affermazioni del convenuto — aveva lasciato delle note su quanto era accaduto. Delle note che ebbero l'effetto di far considerare ai giudici *omnino* confermate (cf cann. 1536 § 2 e 1679) le parole dell'attrice. Che il marito non volesse figli, ritenne il tribunale, non è un pretesto creato *a posteriori* per ottenere la dichiarazione di nullità di un matrimonio fallito; ma un fatto reale, al punto che l'odierna attrice aveva segnalato la cosa al parroco al momento dell'ammissione alle nozze, con il rischio persino di compromettere il progetto cui pure teneva, dal momento che era sinceramente innamorata del convenuto.

<sup>(19)</sup> La questione potrebbe presentarsi, tuttavia, per immigrati di paesi, soprattutto islamici, dove la poligamia è anche legalmente consentita.

<sup>(20)</sup> Ci si permette il rinvio a P. BIANCHI, *La esclusione degli elementi e delle proprietà essenziali del matrimonio*, in AA.VV., *El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio* (Atti del X Congresso internazionale di diritto canonico), Pamplona 2001, 1177-1217.

termine di incapacità (soprattutto ai sensi del can. 1095, 3) che di esclusione con atto positivo di volontà. Quanto infine agli altri difetti o vizi di consenso presi in considerazione in questa relazione, si deve dire che quelli inerenti gli errori di fatto, la costrizione, la condizione appaiono per così dire totalmente legati alla vicenda del caso concreto e non invece alle condizioni generali di cultura o di costume<sup>(21)</sup>. In conclusione: vengono in rilievo, in quest'ultimo paragrafo della nostra riflessione e con specifico riferimento al nostro contesto culturale, le esclusioni positive o gli errori di diritto nei confronti soprattutto dei quattro oggetti indicati: prole, fedeltà, indissolubilità, sacramentalità. Su tali punti, anche al di là dell'emersione di specifici aspetti critici — ad esempio la dichiarazione di una volontà esclusiva o anche solo di una mentalità erronea in merito —, può essere utile insistere con qualche domanda particolare nell'ambito della verifica, previa al patto nuziale, dell'autenticità del consenso e pure prestare attenzione a qualche dato di fatto che potrebbe rappresentare un segnale di una possibile non verità del consenso medesimo.

Così, in merito all'*indissolubilità*, potrebbe essere utile sondare con l'interessato quale sia il suo progetto di vita futura nel matrimonio. Ovvero<sup>(22)</sup>, se lo intenda come un rapporto stabile, ossia non precario; se lo intenda come definitivo, ossia come ormai indisponibile alla volontà dei contraenti «nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia»; se convenga che esso è formalmente indissolubile, ossia che non vi sono poteri umani che possano scioglierlo quanto al vincolo. Potrebbe essere inoltre molto opportuno sondare il soggetto sulla sussistenza di eventuali dubbi o incertezze nel contrarre matrimonio, ossia su quanto potrebbe essere qualificato come una possibile *causa simulandi proxima*. L'esperienza giudiziaria infatti insegna che molte esclusioni dell'indissolubilità avvengono nella forma denominata condizionata, *si casus ferat*, in ragione proprio di preoccupazioni insorte nel fidanzamento, ad esempio per

---

(21) Anche se certamente qualche peso del dato culturale — anche tenendo conto delle culture diverse ormai ampiamente rappresentate anche nei nostri Paesi — non potrà essere negato: soprattutto dal punto di vista dell'accesso libero alle nozze oppure dell'esigenza di qualche particolare qualità nella persona del futuro coniuge, qualità che potrebbe acquisire peculiare rilievo ai sensi dei cann. 1097 § 2 o 1102.

(22) Utilizzo qui la partizione delle possibili forme di esclusione dell'indissolubilità proposta da P.-J. VILADRICH, *El consentimiento matrimonial...*, 262-265.

litigiosità, rotture, contrasti su ragioni di principio; e che una causa di esclusione prossima, concreta, può spingere ad applicare al proprio caso quella che, in difetto, rimarrebbe una mera mentalità generica, ininfluenza sulla volontà matrimoniale specifica. Anche gli orientamenti politici e (anti)ecclesiali di una persona non andranno superficialmente valutati, soprattutto se professati con coerenza dal soggetto; come pure l'influenza di particolari situazioni critiche vissute o in famiglia, come ad esempio il divorzio dei genitori o di qualche parente prossimo, o personalmente, come ad esempio precedenti fidanzamenti interrottisi, magari a poca distanza da quello che si vorrebbe concludere con il matrimonio.

In merito alla *fedeltà*, sarebbe bene domandare se si intende realizzare un dono di sé esclusivo, limitato all'altra parte, ovviamente nella prospettiva e secondo la formalità coniugali; se si avvertono amore e attrazione verso l'altro e se non vi siano per caso situazioni o affetti non risolti, che potrebbero ostacolare una donazione di sé senza riserve. Ancora: se si è pronti a rimuovere le occasioni prossime di essere messi in difficoltà da questo punto di vista<sup>(23)</sup>, occasioni che nel nostro assetto sociale non mancano e verso le quali non si è mai troppo prudenti. Così pure dovranno destare attenzione in sede di verifica eventuali notizie su quella che si potrebbe definire la «biografia morale» della persona: ad esempio caratterizzata da fragilità affettiva, moltiplicazione di relazioni sentimentali, episodi pregressi di convivenza.

Quanto poi alla *prole*, l'autenticità del consenso andrebbe indagata nel senso di interpellare sulla totalità della donazione di sé e dell'accettazione dell'altro dal punto di vista anche della rispettiva mascolinità e femminilità, che hanno come potenzialità intrinseche la paternità e la maternità. Nel caso di un non desiderio attuale di prole, andrebbe indagato se non se ne escluda però almeno la prospettiva. Nel caso poi di un dichiarato rimando, sarebbe bene verificare se c'è stato un chiarimento in merito fra i nubendi e anche una programmazione circa come attuare il rimando medesimo, dal momento che — come emerge anche dalla recente giurisprudenza ro-

---

(23) Non sfuggono a nessuno la forte erotizzazione della nostra cultura; il modo di intendere il sesso in chiave ludica, staccato da un vero coinvolgimento personale e spogliato della sua funzione simbolica del dono personale; le difficoltà che la forte promiscuità e il condividere attività e responsabilità con persone dell'altro sesso, ad esempio nei luoghi di lavoro, possono suscitare.



tale<sup>(24)</sup> — l'unilateralità della negazione e il tipo di mezzo scelto per attuare il proprio proposito possono avere un ruolo di indizio nel dirimere la questione se di esclusione dello *ius* o solo di intenzione di abusare *in exercitio iuris* si tratti. Né si dovrà trascurare il delicato campo della salute, laddove ad esempio emergesse la presenza di particolari malattie di origine genetica o trasmissibili alla prole.

Quanto infine alla *sacramentalità* del patto nuziale, è noto come ci si trovi di fronte a una tematica delicatissima: sia per la sua complessità dal punto di vista dottrinale, dal momento che l'affermazione della identità/inseparabilità di principio fra patto e sacramento è giunta a essere posta da alcuni in discussione sotto il profilo anche teorico<sup>(25)</sup>; sia perché ci si trova in un campo nel quale è possibile formulare dei giudizi azzardati sul grado di fede soggettiva degli individui, come del resto avverte lo stesso Giovanni Paolo II in *Familiaris consortio*<sup>(26)</sup>. Stanti — da un punto di vista del quadro dottrinale — i principi determinati dal documento appena richiamato (ossia: che la retta intenzione costituita dall'accettazione della struttura naturale del matrimonio e il fatto oggettivo del battesimo sono le condizioni sufficienti per l'ammissione alle nozze canoniche anche dei cristiani meno disposti, senza che si possa esigere da loro un grado di fede soggettiva superiore), può essere però utile prestare anche qui attenzione a qualche spia che potrebbe far sorgere il dubbio di una intenzione al di sotto persino di quella minimale. Soprattutto due segnali dovrebbero rendere avvertito colui che è chiamato a verificare l'autenticità del consenso circa la necessità di un esame

---

(24) Cf la sentenza c. Burke del 15 dicembre 1994, in ARRT Dec. LXXXVI 721, n. 11 e l'articolo di P. BIANCHI, *L'esclusione della prole nella giurisprudenza della Rota Romana dal CIC 1983*, in AA.VV., *Prole e matrimonio canonico*, Città del Vaticano, 2003, 99-152.

(25) Per una riflessione di principio sulla materia, cf i sempre istruttivi articoli di E. CORECCO, *L'inseparabilità fra contratto matrimoniale e sacramento alla luce del principio scolastico « Gratia perficit, non destruit naturam »*, in « Communio », 3 (1974), 1010-1023, 1108-1129 (anche in IDEM, *Scritti per una teoria generale del diritto canonico*, CUSL - Università Cattolica, Milano, 1989, 337-372) e di U. NAVARRETE, *Diritto fondamentale al matrimonio e al sacramento*, in « Quaderni di diritto ecclesiale », 1 (1988), 72-78; per una rassegna più recente della problematica, cf. G. BERTOLINI, *Fede, intenzione sacramentale e dimensione naturale del matrimonio*, in « Il diritto ecclesiastico », 112 (2001), II, 1405-1447.

(26) Cf il n. 68, che resta il riferimento magisteriale più autorevole sul punto specifico.

un po' più approfondito sul punto. La prima fa riferimento alla posizione del soggetto in campo religioso: se, al di là di una non pratica o di una sostanziale indifferenza, vi fosse una presa di posizione ideologica precisa da parte del soggetto interessato, nel senso di un ateismo dichiarato o di un agnosticismo sistematico, il possibile influsso di tali convincimenti sull'integrità del suo consenso andrebbe indagato più da vicino. La seconda spia (o indizio) da prendere in considerazione è quella relativa alla ragione di accesso al matrimonio canonico: quanto più questa è debole e poco spontanea (pressioni familiari, gravidanza prenuziale, interesse in ordine al matrimonio dal punto di vista economico e/o sociale) tanto più è opportuno approfondire se detto accesso non sia puramente strumentale, compromettendo anche quella minimale e implicita disponibilità al disegno divino sul matrimonio che *Familiaris consortio* 68 riconosce come sufficiente (ancorché certo non ottimale) per la sua valida celebrazione.

Dal momento che i quattro aspetti accennati sono quelli sui quali maggiormente è dato riscontrare una divergenza rispetto alla concezione canonica del matrimonio, è bene dedicare ad essi, anche in difetto della emersione di esplicite dichiarazioni «eterodosse» se non addirittura di specifiche intenzioni contrarie, qualche attenzione in più, ad esempio nella forma appena sopra esemplificata.

## 5. Conclusioni.

Le considerazioni sin qui fatte non esauriscono certo l'argomento della possibile verifica, previa alla celebrazione delle nozze, della verità o autenticità del consenso. Sia nel senso che si potrebbero porre in luce anche altri momenti o modalità di tale verifica; sia nel senso che, anche in relazione al mezzo di verifica cui si è dedicata attenzione, altre osservazioni o suggerimenti potrebbero apportarsi.

Mi fermo però qui, convinto che una intelligente e duttile valorizzazione del mezzo di verifica analizzato — l'*examen sponsorum* — soprattutto sulla base della condivisione del suo presupposto di fondo, ossia la forza della ragione e del dialogo, possa in non poca misura essere utile allo scopo.